



Modena, 02 febbraio 2015

Al Direttore Generale
Dott. Stefano Ronchetti

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
SEDE

OGGETTO: *Nota prot. 22775 del 10/12/2014* - trasmissione delle modifiche al regolamento per il riconoscimento e la liquidazione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti dovuti per legge e CCNL, in applicazione dell'art.9 del Decreto Legge n.90/2014.

La Consulta del Personale Tecnico - Amministrativo, nelle sedute del 19/12/2014 e del 20/01/2015, ha preso in esame il Regolamento in oggetto; la CPTA ritiene che il Regolamento debba disporre regole generali che non siano legate all'attuale composizione dell'Ufficio Legale, pertanto propone la modifica dei seguenti articoli:

ART 1 - Oggetto

1. Il presente Capo 1 disciplina il riconoscimento dei compensi professionali, ai sensi di legge, e di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto, sull'attività professionale, prestata, in virtù di un formale incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione, da parte del personale dirigente e dal personale di categoria EP in possesso del titolo di Avvocato, iscritto all'albo degli Avvocati, ed inserito nell'Ufficio Legale.

Testo proposto

1. Il presente Capo 1 disciplina il riconoscimento dei compensi professionali, ai sensi di legge, e di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto, sull'attività professionale, prestata, in virtù di un formale incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione, da parte del personale in possesso del titolo di Avvocato, iscritto all'albo degli Avvocati, ed inserito nell'Ufficio Legale.

A prescindere dalla categoria di appartenenza, si ritiene elemento qualificante e predominante il possesso del titolo di Avvocato e l'iscrizione all'albo degli Avvocati del personale presente nell'Ufficio Legale.

ART 2 - Ambito di applicazione

1.ad integrazione delle competenze stipendiali sono riconosciuti agli Avvocati dipendenti di cui al precedente articolo, i compensi professionali riferiti alle controversie giudiziali - in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, ivi comprese le controversie decise da collegi arbitrali - patrocinati nell'interesse dell'Università e che si concludono o con la condanna alle spese legali della controparte o con la compensazione delle spese legali

Testo proposto

1.ad integrazione delle competenze stipendiali sono riconosciuti agli Avvocati dipendenti di cui al precedente articolo, i compensi professionali riferiti alle controversie giudiziali - in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, ivi comprese le controversie decise da collegi arbitrali - patrocinati nell'interesse dell'Università e che si concludono con esito favorevole o con la condanna alle spese legali della controparte o con la compensazione delle spese legali.



ART. 4 - Importi dovuti a seguito di attività processuale

1. Ai professionisti, assegnati all'Ufficio Legale, di categoria dirigenziale e di categoria EP, sono dovuti i compensi professionali, ai sensi di Legge, per l'esercizio della loro attività professionale e giudiziale, in caso di sentenze o provvedimenti definitivi equiparabili favorevoli all'Ateneo, compresi i decreti ingiuntivi non opposti e le ordinanze, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari, e che si siano conclusi con specifica liquidazione delle competenze legali in favore degli Avvocati di questo.

.....
4. Gli importi dovuti a titolo di spese compensate ai dipendenti di cui al precedente articolo 1, ai sensi del presente articolo 4, saranno suddivisi nella misura del 50% in favore dell'avvocato dirigente costituito in giudizio nella pratica che le ha prodotte ed il restante 50% in favore dell'unità di personale di categoria EP, costituito in giudizio nella pratica che le ha prodotte, in presenza di atti firmati congiuntamente dai detti dipendenti. Il prospetto di riparto verrà inviato dal Dirigente al Direttore Generale per la sua approvazione

Testo proposto

1. Ai professionisti, assegnati all'Ufficio Legale, sono dovuti i compensi professionali, ai sensi di Legge, per l'esercizio della loro attività professionale e giudiziale, in caso di sentenze o provvedimenti definitivi equiparabili favorevoli all'Ateneo, compresi i decreti ingiuntivi non opposti e le ordinanze, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari, e che si siano conclusi con specifica liquidazione delle competenze legali in favore degli Avvocati di questo Ateneo.

.....
4. Gli importi dovuti a titolo di spese compensate ai dipendenti di cui al precedente articolo 1, ai sensi del presente articolo 4, saranno suddivisi tra gli Avvocati costituiti in giudizio ed eventuali sostituti. Il prospetto di riparto verrà inviato dal Dirigente al Direttore generale per la sua approvazione

ART. 7 - Attività istruttoria e di supporto al legale

1. In relazione alle attività giudiziali e stragiudiziali, di cui ai precedenti art. 4 e 5, con provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Legale, verrà riconosciuto un compenso sull'importo riconosciuto al legale, da corrispondersi al personale ed al tirocinante in servizio presso l'Ufficio legale o presso altra struttura di Ateneo, che abbia specificamente ed attivamente collaborato nella fase istruttoria della pratica e che abbia, eventualmente, collaborato anche nella predisposizione degli atti processuali in punto di fatto e di diritto.

Testo proposto

1. In relazione alle attività giudiziali e stragiudiziali, di cui ai precedenti art. 4 e 5, con provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Legale, verrà riconosciuto un compenso sull'importo riconosciuto al legale, da corrispondersi al personale in servizio presso l'Ufficio legale o presso altra struttura di Ateneo, che abbia specificamente ed attivamente collaborato nella fase istruttoria della pratica e che abbia, eventualmente, collaborato anche nella predisposizione degli atti processuali in punto di fatto e di diritto.

Il tirocinio forense deve permettere all'aspirante avvocato di acquisire quelle conoscenze, teoriche e pratiche, fondamentali per esercitare la difficile professione di avvocato. La pratica forense nasce come strumento di formazione necessario e obbligatorio per il praticante, non per ausiliare gli avvocati. Per il suddetto periodo di addestramento non vi è nessun obbligo di retribuire il praticante, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Consulta del Personale
Tecnico - Amministrativo
(F.to Michelangelo Orlandi)